



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI
3° Settore- Attività Tecniche e Produttive

AA-13-22

Ortona, lì 23/08/2022

Spett.le REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio – Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E p.c. Spett.le Molino e Pastificio De Cecco SpA
molino@pec.dececco.it
giovanna.bandelli@ingpec.eu

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) con contestuale V.IN.CA. per “Progetto di ampliamento dell’opificio” – Ditta Molino e Pastificio De Cecco Spa – **Trasmissione esito screening in materia di V.in.Ca.**

PREMESSO che

- in data 22/07/2022 la ditta Molino e Pastificio De Cecco Spa, con sede legale in Pescara (PE) in Via Misticoni n.5, ha presentato presso lo sportello telematico SUAP del Comune di Ortona la richiesta di “Screening valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto di ampliamento con realizzazione impianto di stoccaggio presso lo stabilimento di Ortona”, Pratica n° 00060880689-14072022-1841, prot. n. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 9559/22-07-2022;
- in seguito alla presentazione dell’istanza per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da parte della ditta Molino e Pastificio De Cecco Spa, il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto all’istruttoria di propria competenza e con nota prot. 0290115/22 del 01/08/2022 (pratica 22/0286073), assunta al protocollo di questa Amministrazione n.30341, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione relativa all’istanza;
- ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii il Comune di Ortona è tenuto ad esprimere il proprio parere di competenza in materia di assoggettabilità a V.Inc.A. già in sede di Comitato CCR-V.I.A.;

VISTI gli elaborati tecnici a firma dell’ing. Giovanna Brandelli, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Pescara al n.1165, in particolare la relazione tecnica per la valutazione di incidenza;

VERIFICATO che:

- la relazione tecnica risulta conforme all’allegato G del D.P.R. n.357 del 08/09/1987 come previsto dall’art.5 dello stesso D.P.R.;
- gli interventi descritti si riferiscono sia al Permesso di Costruire PS-06-20 del 25/03/2022 che alle modifiche previste con la variante proposta;
- l’impianto è ubicato al di fuori del centro urbano di Ortona ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada;
- l’area dello stabilimento ricade all’interno della Zona D1 “Attività Industriali” del P.R.G. vigente (approvato con Delibera n.1 del 15/05/2022 del Commissario ad acta ing. Luciano Di Biase e in vigore dal 01/06/2022), la quale coincide con l’area di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara (ASI Val Pescara);
- l’area risulta già industrializzata e antropizzata, caratterizzata dalla presenza della vicina A14, della strada provinciale Ortona-Orsogna e dalla rete viaria locale, oltre che dalla presenza del Porto alla distanza di circa 9 km;
- l’ambiente circostante risulta caratterizzato dalla sostanziale assenza di aree ad elevata valenza naturale;
- non risultano altri progetti proposti o in corso di realizzazione nello stesso sito;

- l'area SIC più vicina è l'area "IT7140106 - Fosso delle Farfalle" il cui limite di perimetrazione si trova a una distanza di circa 7,5 km;
- l'area protetta – riserva naturale denominata "Punta di Acquabella" si trova a una distanza di circa 6,5 km;

CONSIDERATO che:

- l'intervento in progetto prevede la realizzazione di locali e silos di stoccaggio grano senza la modifica delle quantità del processo produttivo;
- l'ampliamento in progetto non prevede nuove tipologie di impatto ambientale, ma un incremento quantitativo di alcuni impatti esistenti, già valutati con la verifica di assoggettabilità a VIA concluso con Giudizio n. 2165 del 14/3/2013, favorevole all'esclusione dalla VIA, senza ulteriori prescrizioni; con l'AIA n. 251/168 del 07/07/2014 e con la modifica non sostanziale dell'AIA sancita con Det.DPC025/131 del 26/05/2020;
- l'incremento quantitativo degli impatti a regime è compatibile con il contesto, che è un distretto produttivo-logistico e un'area a destinazione produttiva;
- le emissioni in fase di realizzazione sono prevalentemente di tipo diffuso polverulento durante gli scavi e la realizzazione delle fondazioni, con limitate ricadute sul territorio e localizzate in prossimità dell'area di intervento e per una durata limitata di circa 3 mesi per l'ampliamento del pastificio e di circa 4 mesi per i silos;

VISTE:

- le direttive 93/43/CEE e 79/409/CEE;
- la L.R. n.26/03 che sub-delega ai comuni le funzioni relative al DPR 357/97 e DPR 120/03 per le categorie di opere ed interventi ricadenti su aree che interessano le zone protette;
- le Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza adottate con D.G.R. 860 del 22/12/2021.

In base alle risultanze del procedimento di screening eseguito, **si può sintetizzare l'assenza di incidenza su habitat, su specie di flora e alla fauna di interesse comunitario.**

Pertanto **la fase di screening è stata svolta positivamente ed è stato verificato che non si deve procedere al livello II di Valutazione di Incidenza appropriata come definito dalle Linee Guida Regionali.**

Il presente parere è stato già trasmesso dallo scrivente Servizio allo sportello SUAP con nota prot.33322 del 23/08/2022 e trasmesso dal SUAP alla ditta con nota prot. REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0011328/23-08-2022 del 23/08/2022 nell'ambito del procedimento attivato separatamente in data 22/07/2022.

Si fa comunque esclusivo rinvio ad altre eventuali specifiche autorizzazioni e prescrizioni che dovranno essere rilasciate dagli Enti preposti al rilascio, controllo e verifica.

Distinti Saluti.

A/P

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Evelina Di Fabio